

STATUTO

**IL GIRASOLE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPINETOLI AP VIA CELSO ULPIANI
64

Numero REA: AP - 200897

Codice fiscale: 02233170444

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2015 - Statuto completo	2
--	---



Avv. Cristiana Castallo
NOTAIO

Allegato "A" Rep. n. 13791 Racc. n. 6334

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- 2) le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata).

ARTICOLO 2 - La società cooperativa ha sede legale in Spinetoli (AP).

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune, nonché di istituire, anche altrove, sedi secondarie, uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 3 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta prima del termine per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, ai soci spetta in ogni momento il diritto di recedere dalla società, mediante lettera raccomandata A.R., con un preavviso di un anno. Per il rimborso della quota del socio receduto, si applica il successivo articolo 16.

ARTICOLO 4: La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

ARTICOLO 5: La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

ARTICOLO 6: La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

La società cooperativa inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere, non in via prevalente, tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie, atte a raggiungere gli scopi sociali e si potrà avvalere di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi.

Essa potrà altresì: ricevere donazioni; assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società cooperative o legate al movimento cooperativo, dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, ed il credito; concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private per l'aggiudicazione di appalti; aderire ad altri enti ed organismi morali, culturali ed assistenziali, aventi scopi analoghi; concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce ed a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; assumere anche dipendenti non soci ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. Il tutto nel rispetto dell'art. 2361 del c.c. , della Legge n. 197/92 e del T.U. sulla Legge Bancaria mai ai fini del collocamento ed esclusa ogni attività di cui alla Legge n. 1/91.

Ai fini del conseguimento degli scopi sociali, i soci potranno instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 7 - Ai sensi dell'art. 2522 comma 2 del c.c., il numero dei soci, tutte persone fisiche, non può essere inferiore a tre. Qualora il numero dei soci divenga inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Non possono essere soci le persone giuridiche, gli interdetti, gli

inabilitati, ed i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa ai sensi dell'art. 2527 comma 2 c.c..

I soci dovranno essere di buona condotta morale e civile, e di comprovata capacità professionale, organizzativa ed associativa.

Possono essere ammessi come soci solo le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

I soci cooperatori stabiliscono un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con cui potranno contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge. La cooperativa corrisponderà ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o delle categorie affini, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari vengono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 8 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'atto costitutivo, del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere sociali e specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, stato civile, domicilio,

cittadinanza e codice fiscale;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non può essere inferiore ad euro 25,00 (euro venticinque) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2528 del c.c., sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego l'aspirante nuovo socio può chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che all'uopo deve essere appositamente convocata dall'organo amministrativo.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una eventuale somma a titolo di sovrapprezzo che deve essere determinata con decisione dei soci per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile. Il mancato versamento di dette somme da parte del nuovo ammesso, entro un mese dalla comunicazione dell'ammissione, può essere causa di esclusione ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

ARTICOLO 9 - Il socio deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta nei termini indicati dall'art. 8 del presente Statuto, nonché l'eventuale sovrapprezzo e deve prestare la sua opera, in relazione alle capacità professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della società lo richieda.

I soci cooperatori hanno diritto, in proporzione alla qualità ed alla quantità dell'attività lavorativa prestata, ad un compenso che dovrà essere determinato, con apposito regolamento interno approvato con decisione dei soci, in relazione al risultato economico dell'esercizio.

ARTICOLO 10 - Il socio ammesso è obbligato all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dai soci.

ARTICOLO 11 - I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso, esclusione, morte o per cessione della quota sociale.

ARTICOLO 12 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, il recesso è consentito al socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nelle condizioni di partecipare all'attività della società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, alla chiusura dell'esercizio successivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, legittimino il recesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2532 del c.c..

ARTICOLO 13 - Il socio può essere escluso:

a) quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti. In questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, ad adempiere i propri obblighi. L'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese da detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;

b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni oppure le deliberazioni dell'Assemblea o le decisioni dei soci o del Consiglio di Amministrazione. Anche in questi casi il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a conformarsi a tali disposizioni e deliberazioni e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;

c) quando, in qualunque modo, danneggi o tenti di danneggiare gli interessi della cooperativa;

d) quando sia dichiarato fallito o abbia presentato domanda di concordato preventivo o quando abbia cessato di fatto l'attività che lo aveva reso idoneo ed essere socio della cooperativa;

e) quando venga dichiarato interdetto o inabilitato oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a contribuire agli scopi della cooperativa;

f) qualora eserciti in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa;

g) in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2533 del c.c..

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dalla relativa annotazione nel libro dei soci, da effettuarsi a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le controversie che insorgessero fra i soci e la cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione di un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 33 del presente Statuto. In ogni caso è fatto salvo il diritto del socio recedente o escluso di proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente ai sensi dell'artt. 2532 e 2533 c.c..

ARTICOLO 15 - In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi o ai legatari della quota dallo stesso effettivamente versata si effettua nei termini e con le modalità previste dal successivo articolo 16 del presente Statuto.

Se in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio, gli eredi possono subentrare nel rapporto sociale, delegando uno di essi quale rappresentante comune ovvero procedendo alla divisione della quota. Tale diritto dovrà essere esercitato entro novanta giorni dal decesso, presentando apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla prosecuzione o meno, con gli eredi, del rapporto sociale.

ARTICOLO 16 - In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio, ivi compreso il caso dell'esclusione, la liquidazione della quota sociale sarà effettuata mediante la restituzione del valore nominale

della quota posseduta, tenendo conto del bilancio di esercizio nel quale si verifica l'evento, dedotte le eventuali somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo e restando in ogni caso esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente. Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto hanno altresì diritto al rimborso del sovrapprezzo versato dal socio medesimo al momento della sua ammissione nella cooperativa, salvo che esso sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies comma 3 del c.c.. Il pagamento della quota liquidata e del sovrapprezzo deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si verifica l'evento. Non si dà luogo a liquidazione nel caso del socio escluso per mancata esecuzione dei versamenti dovuti alla società in sede di ammissione alla cooperativa.

In merito alla responsabilità del socio uscente e dei soci eredi, si applica l'art. 2536 del c.c..

ARTICOLO 17 - Il versamento delle quote sociali e del sovrapprezzo da parte dei soci cooperatori potrà essere effettuato in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, nè essere cedute, neppure ad altri soci, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata A.R. contenente il nominativo del terzo eventuale acquirente. Il provvedimento con cui viene concessa o negata l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di cedere la propria quota e la società dovrà iscriverne nel libro soci l'acquirente che sia in possesso dei requisiti per divenire socio. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e contro di esso il socio può proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni. E' fatto salvo il diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2530 del c.c., in caso di rifiuto immotivato dell'autorizzazione a cedere la partecipazione sociale da parte del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 - Gli organi della società sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) l'organo di controllo, se ricorrono le ipotesi previste dall'art. 2543 del c.c..

ARTICOLO 19 - Sono riservate esclusivamente e tassativamente alla competenza dell'assemblea dei soci: le modificazioni dello Statuto sociale; le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale così come determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; la messa in liquidazione della società, la nomina e la revoca dei liquidatori e la revoca dello stato di liquidazione; la richiesta di

procedure concorsuali. Inoltre l'assemblea dei soci delibera su tutte le materie sottoposte al suo esame su richiesta di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci deve essere convocata, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, mediante fax, telegramma, e-mail o lettera raccomandata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare, inviati ai soci, al domicilio risultante dal Libro Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora per l'eventuale adunanza in seconda convocazione. Saranno tuttavia valide le adunanze, anche se non convocate con le suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti e/o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti al Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti dovuti alla cooperativa. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che dovrà essere menzionata nel verbale e conservata negli atti della cooperativa.

L'assemblea dei soci, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente e/o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati. I verbali dell'assemblea dei soci devono essere trascritti senza indugio del Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 20 - Fatta eccezione per quanto previsto al precedente articolo 17 del presente Statuto, i soci decidono, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, su tutte le materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che siano sottoposti alla loro approvazione su richiesta di uno o più amministratori o di almeno un terzo dei soci. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: la determinazione del sovrapprezzo; l'approvazione del bilancio e al distribuzione dei dividendi; la nomina degli amministratori; l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore; l'approvazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale; l'approvazione della costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; l'approvazione dei regolamenti interni.

Al fine di promuovere la consultazione scritta, il soggetto promotore invia ai soci, tramite lettera raccomandata A.R., la richiesta di esprimere il proprio consenso su uno o più determinati argomenti che devono essere dettagliatamente descritti nella richiesta stessa. Inoltre il soggetto promotore deve mettere a disposizione dei soci, presso la sede legale, tutta l'eventuale documentazione inerente la proposta di decisione affinché possa essere liberamente consultata. I soci, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, devono comunicare la propria volontà all'organo amministrativo, tramite lettera raccomandata A.R. dalla quale devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, sarà considerato dissenziente.

In ogni caso, anche in assenza di formale richiesta da parte di un soggetto promotore, i soci possono inviare all'organo amministrativo il proprio consenso scritto in relazione ad uno o più argomenti, sempre mediante lettera raccomandata A.R. dalla quale devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci sulle materie riservate alla loro competenza o sottoposte alla loro approvazione sono prese, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Spetta all'organo amministrativo verificare che la procedura decisionale sia stata corretta, raccogliere e conservare i relativi documenti, eseguire i conteggi necessari per la determinazione del quorum deliberativo e comunicare a tutti i soci e all'organo di controllo, se nominato, i risultati delle decisioni dei soci. Nel caso in cui venga adottata una decisione, l'organo amministrativo provvederà senza indugio alla relativa annotazione sul Libro delle decisioni dei Soci.

ARTICOLO 21 - La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sei eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o a dimissioni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 22 - Il Consiglio di Amministrazione, ove non si sia già provveduto con decisione dei soci, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso ovvero dell'assemblea dei soci o dà esecuzione alle decisioni dei soci, dà le opportune istruzioni al personale dipendente e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea dei soci.

Il consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati o un Comitato Esecutivo, fissandone i relativi poteri nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 23 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante fax, telegramma, e-mail o lettere raccomandata da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. Non sono richieste formalità di convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i Sindaci Effettivi o il Revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori potranno anche esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto sia cartaceo che elettronico e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale che in forma digitale. La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi fax, telegramma ed e-mail.

ARTICOLO 24 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelle che, per disposizione di legge o di Statuto, sono riservate ai soci.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- dirigere ed amministrare la cooperativa;
- convocare l'assemblea dei soci e/o sollecitare le decisioni di soci;
- predisporre i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consultivo;
- stabilire l'organico del personale, determinandone le condizioni di impiego e le retribuzioni;
- ammettere ed escludere i soci;
- pronunciarsi sulle dichiarazioni di recesso dei soci;
- determinare le modalità di versamento delle quote sociali.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può:

- acquistare, permutare e vendere beni immobili e mobili, macchinari, attrezzature e merci;

- assumere e concedere in locazione beni mobili ed immobili;
 - concedere iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce e postergazioni di ipoteche, esonerando da ogni responsabilità il Conservatore dei Registri Immobiliari;
 - affidare a terzi incarichi professionali;
 - delegare parte delle sue attribuzioni ed uno e più dei suoi membri;
 - incassare e ritirare somme e titoli nonchè svincolarli e tramutarli presso qualsiasi ufficio pubblico e privato e specie presso le Tesorerie, Direzioni Regionali delle Entrate e loro sedi distaccate, uffici postali, debito pubblico, Cassa Depositi e Prestiti, Istituti di Credito e banche;
 - emettere, girare, incassare e quietanzare effetti cambiari, assegni di c/c, assegni circolari, vaglia postali;
 - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione;
 - rilasciare procure speciali a terzi per il compimento di atti, determinandone i relativi poteri;
 - assumere e partecipare ad appalti banditi dallo Stato, dagli Enti locali e da Enti Pubblici e privati in genere;
 - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
 - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi.
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 472/1997, la società si accollerà interamente gli eventuali debiti per sanzioni tributarie nascenti in capo all'autore della violazione (nell'ambito dell'attività amministrativa della società) per effetto dell'illecito.

ARTICOLO 25 - Il Presidente o il Vice Presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo eventuali limitazioni risultanti dall'atto di nomina.

ARTICOLO 26 - In presenza dei presupposti di legge ai sensi degli artt. 2543 e 2477 del c.c., è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale che provvederà anche al controllo contabile della società. Ove non sia obbligatoria ai sensi dei legge, la nomina del Collegio Sindacale o di un Revisore è facoltativa.

Qualora venga nominato perchè richiesto dalla legge o perchè così abbiano deliberato i soci, il Collegio Sindacale e/o il Revisore saranno disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi che all'epoca saranno in vigore.

TITOLO IV - PATRIMONIO

ARTICOLO 27 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad euro 25,00 (euro venticinque) nè superiore ad euro 500,00 (euro cinquecento);
- dalla riserva legale, nella quale confluisce almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;
- dall'eventuale riserva straordinaria, nella quale confluisce l'e-

ventuale sovrapprezzo versato in sede di ammissione;

- dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- dalle riserve da rivalutazione;
- dagli utili o perdite portati a nuovo;
- dagli utili o perdite d'esercizio;
- dai beni mobili ed immobili pervenuti alla società a qualsiasi titolo;
- dalle somme incassate a titolo di liberalità o ad altro titolo.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere ripartiti fra i soci cooperatori nè durante la vita della società nè all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 28 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi nei modi e termini di legge. Detto bilancio dovrà essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

Ai sensi dell'art. 2545 del c.c., in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, devono indicare specificamente nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 del c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e devono illustrare le motivazioni delle decisioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 29 - Gli utili netti risultanti dal bilancio dedotta la parte destinata a riserva legale e quanto stabilito dalla legge per la devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono totalmente reinvestiti nella gestione della cooperativa o devoluti a fini sociali e mutualistici indicati dall'assemblea.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30 - La cooperativa si scioglie per le cause previste dall'art. 2545 duodecies c.c.. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ARTICOLO 31 - In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale versato dai soci ed eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11 comma 5 della Legge n. 59/1992.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 32 - Le previsioni statutarie che sanciscono il rispetto dei requisiti mutualistici previsti dall'art. 26 del D.L. n. 1577

del 14 dicembre 1947 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea.

ARTICOLO 33 - Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i suoi componenti, soci, amministratori, Sindaci, Liquidatori o tra detti componenti, tra soci tra loro, tra organi societari, tra organi e soci, in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia del presente Statuto e degli atti e rapporti da esso derivanti ed in ordine a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale, sarà devoluta ad un collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società. Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà in veste di amichevole compositore con i più ampi poteri e senza obblighi formali di sorta, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, salvo quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003. Al procedimento arbitrale e all'impugnazione del lodo arbitrale si applicano le disposizioni degli artt. 34 e ss. del D. Lgs. n. 5/2003 e del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 34 - Per quanto non è previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Enrico SEGHETTI - Fabrizio CINCIRIPINI - SEGHETTI Biancamaria - Fiorella TARQUINI - Romina MARCELLI - TERZILLI Darinka Daria - notaio Cristiana Castallo. Vi è sigillo.

IMPOSTA DI BOLLO ESENTE AI SENSI DEL D. LGS. 460/97.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 5 DEL D.L. N. 82 DEL 7 MARZO 2005, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.